



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO SOSTITUTO DELEGATO AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO RONCONE P.ED. 622, RIENTRANTE NEL PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. **AUTORIZZAZIONE ESTENSIONE SUBAPPALTO AUTORIZZATO CON DETERMINAZIONE NR. 120/2025 ALL' ATI TRA LA DITTA TECNODOOR S.A.S. DI COMPER DAMIANO E C. E LA DITTA VETROMETAL MONTAGGI DI DINGOZI LISIAN E PER OPERE DELLA MEDESIMA CATEGORIA OS6.**

Codice CUP: G22C22000090005

Codice CIG: 9935651694

22 ottobre 2026

DETERMINAZIONE DEL SOSTITUTO RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI

n. 234

Premesso che il comune di Sella Giudicarie ha la necessità di riqualificare l'edificio scolastico di Roncone identificato con la p. ed. 622 in C. C. Roncone.

A tale scopo con **deliberazione di Giunta n. 29 del 29.03.2023** si assumeva l'atto di indirizzo per il conferimento dell'incarico alla ENG GROUP srl, per la progettazione definitiva ed esecutiva inerente l'opera pubblica "Riqualificazione edificio scolastico Roncone P.Ed. 622".

Premesso altresì che il PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA ha proprio come obiettivo principale quello di consentire la messa in sicurezza di una parte degli edifici scolastici, favorendo anche una progressiva riduzione dei consumi energetici e quindi anche contribuire al processo di recupero climatico. Gli obiettivi principali in dettaglio sono il miglioramento delle classi energetiche con conseguente riduzione dei consumi e di emissione di CO2 e l'aumento della sicurezza strutturale degli edifici.

Tale opera rientra quindi nel PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.3 Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica, finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU, ed ha assegnato il codice CUP G22C22000090005.

Preso atto altresì che la legge provinciale n. 21 del 2021 (art. 2) prevede che "Per l'accesso ai finanziamenti disposti dal PNRR e dal PNC per gli interventi di edilizia scolastica, la Provincia adotta, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, un documento programmatico che, sulla base dei fabbisogni territoriali e in

relazione alle proposte formulate dagli enti territoriali competenti a seguito di procedura a evidenza pubblica, individua gli interventi, la stima dei costi e l'indicazione degli enti territoriali competenti per i singoli interventi. Il documento può contenere gli ulteriori elementi necessari per favorire un accesso coordinato alle risorse del PNRR e del PNC". La Provincia autonoma di Trento ha quindi effettuato presso i Comuni una ricognizione delle opere potenzialmente interessate e adottato sulla base della stessa i seguenti provvedimenti di programmazione:

- Delibera n°95 del 28 gennaio 2022 relativa all'Investimento "Piano di costruzione di nuove scuole mediante sostituzione edilizia"
- Delibera n° 231 del 18 febbraio 2022, relativa agli Investimenti "Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia", "Piano di estensione del tempo pieno" e "Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole"
- Delibera n° 232 del 18 febbraio 2022, modificata con delibera n° 235 del 22 febbraio 2022, relativa all'Investimento "Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole" tra le quali rientra anche l'opera in parola.

Con **determinazione nr. 25 del 12.04.2023** del Responsabile si procedeva quindi all'affidamento alla società di ingegneria ENG GROUP srl dell'incarico professionale per la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera pubblica "Riqualificazione edificio scolastico Roncone P.Ed. 622", a fronte del corrispettivo di Euro 104.334,15.=, oltre a Contributo Previdenziale al 4% pari ad Euro 4.173,37.=, ed I.V.A. pari ad Euro 23.871,65.=, per complessivi Euro 132.379,17.=, al lordo della sola ritenuta d'acconto. Incarico comprensivo degli assolvimenti degli adempimenti accessori correlati alla progettazione previsti dal PNRR (CAM, DNSH, ecc.), oltre alla cura dei rapporti con il Ministero dell'Istruzione qualora si rendesse necessario apportare modifiche progettuali rispetto alla scheda di progetto originariamente trasmessa al Ministero in sede di ammissione del finanziamento relativamente all'opera.

Preso atto che l'attività di progettazione definitiva ed esecutiva affidata alla società suindicata era stata determinata effettuando una stima dei costi parametrati sulla base di progetti e/o interventi analoghi realizzati dallo stesso Comune di Sella Giudicarie come da altri Comuni e Province sul territorio nazionale, determinando in tal modo un costo complessivo dell'intervento stimato in Euro 2.099.000,00 (duemilioninovanovecentomila/00).

Preso atto che con comunicazione dd. 27/04/2023 prot. 4072, l'ing. Paolo Armani per conto della società di ingegneria ENG GROUP srl, informava l'amministrazione comunale committente che le risultanze dell'attività di progettazione in corso di redazione mostravano il significativo superamento degli importi di progetto, chiedendo la conseguente sospensione del termine per la consegna del progetto definitivo previsto dal contratto, in attesa di indicazioni operative da parte dell'amministrazione precedente.

Considerato altresì che sono stati quindi presentati all'esame della Giunta comunale degli elaborati grafici con l'aggiornamento degli elaborati contabili, da cui deriva il nuovo assetto progettuale e fattuale assunto dall'intera opera, da cui si ricavano le motivazioni che determinano il significativo aumento delle spese.

Considerato che l'opera è inserita nel **FOI** fondo opere indifferibili 2023 M4-C1-3.3 MIM - Istruzione e Merito G22C22000090005 2908500 SELLA GIUDICARIE con un **finanziamento di ulteriori Euro 290.850,00.=** e che il progetto così aggiornato di riqualificazione dell'edificio scolastico Roncone P.Ed. 622 del comune catastale di Roncone nel comune di Sella Giudicarie, presenta un nuovo quadro economico di spesa complessiva pari a Euro. 4.868.500,00.=, che potrà essere finanziata per Euro. 2.908.500,00.= a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3, Euro. 290.850,00.= con fondo opere indifferibili 2023 M4-C1-3.3 MIM - Istr. e Merito e Euro. 1.669.150,00.= a valere su fondi propri dell'amministrazione comunale.

Con successiva **deliberazione nr. 68 dd. 15/07/2023** la giunta comunale dava atto ed approvava l'aumento di spesa previsto alla tabella ivi riportata ed al progetto così aggiornato di riqualificazione dell'edificio scolastico Roncone P.Ed. 622 del comune catastale di Roncone, nel comune di Sella Giudicarie, con la

determinazione di un **nuovo quadro economico di spesa** che sostituisce alla spesa inizialmente prevista di Euro. 2.099.000,00.=, una nuova previsione di spesa per complessivi Euro 4.868.500,00, finanziata per Euro. 2.908.500,00.= a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.3, Euro. 290.850,00.= con fondo opere indifferibili 2023 M4-C1-3.3 MIM - Istr. e Merito e Euro 1.669.150,00.= a valere su fondi propri dell'amministrazione comunale. Al contempo si autorizzava il progettista a presentare l'elaborato progettuale definitivo secondo le nuove caratteristiche ed i nuovi parametri economici approvati, fermo restando l'invariabilità del corrispettivo pattuito per la progettazione definitiva, che non subirà alcun rialzo per rapporto all'aumento di spesa previsto in delibera ed al progetto così aggiornato di riqualificazione dell'edificio scolastico Roncone P.Ed. 622 mentre per la progettazione esecutiva viene riconosciuto un adeguamento del compenso con un incremento di spesa di Euro 34.365,85.= + INCARCASSA + IVA per complessivi Euro 43.603,39.=.

Con **determinazione nr.70 del 24.07.2023** il responsabile procedeva all'integrazione dell'incarico di progettazione esecutiva alla società di ingegneria ENG GROUP SRL, via Desert, 2 – di Trento P.IVA 01897760227 relativo all'adeguamento della riqualificazione edificio scolastico Roncone p.ed. 622.

Con **determinazione nr.71 del 24/07/2023** il responsabile affidava l'incarico al geom. Luca Cerana del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione tramite procedura telematica n.0000118667 attraverso la Piattaforma Mercurio della Provincia Autonoma di Trento, a fronte del corrispettivo di Euro 70.899,34.= più contributo C.I.G 4% e IVA 22%, in attuazione dell'art. 24 D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. - Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 - riguardante le modalità di affidamento degli incarichi professionali, il quale ammette l'affidamento diretto nei casi di urgenza, e nel caso in cui il corrispettivo non ecceda l'importo di cui all'articolo 21, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali).

Preso atto della **determina n. 81 del 09.08.2023** con la quale si deroga al vincolo di assunzione relativo all'ambito femminile stante la tipologia di opera e di lavorazioni connesse (RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO RONCONE P.ED. 622).

Vista la **Determinazione n. 94/2023 del 21/09/2023** con la quale si decideva:

1. Di approvare le risultanze di gara di cui alla lettera prot. 8740 di data 07.09.2023 con la quale il Consorzio dei Comuni Trentini comunicava l'esito della procedura ai sensi dell'art. 90, co. 1, del D.Lgs. 36/2023, provvedendo all'aggiudicazione dei lavori, a seguito di procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett b) D.L. 76/2020 e dell'art. 33 della L.P. n. 26 del 1993, mediante gara telematica ad invito, del 06.09.2023 per i lavori relativi al "PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO RONCONE P.ED. 622, RIENTRANTE NEL PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" con il criterio del massimo ribasso mediante offerta prezzi unitari.
2. Di disporre l'efficacia dell'**aggiudicazione alla Martinelli e Benoni SRL**, via Manzoni n. 43 38086 Ronzo-Chienis, P IVA 00106670227, con un ribasso del 7,592% (settevirgolacinquecentonovantadue), per un importo totale di contratto pari a Euro 3.464.132,14.= comprensivo degli oneri per la sicurezza come risulta dal verbale di apertura delle buste.
3. Di impegnare la cifra totale di Euro 3.810.545,35. (oneri fiscali inclusi iva 10%) al capitolo 04022.02.2045 finanziato per l'importo complessivo dell'opera pari ad euro 4.868.500,00 per euro 2.908.500,00.= con contributi PNRR (capitolo 40200.01.4341), per Euro 290.850,00.= con contributi sul Fondo Opere Indifferibili (capitolo 40200.01.4352), per Euro 1.600.650,00.= con avanzo di amministrazione e per Euro 68.500,00.= con canoni aggiuntivi (capitolo 40200.01.4348) del Bilancio di previsione 2023/2025.

Con **determinazione nr. 120 del 14.10.2025** il responsabile competente autorizzava la ditta appaltatrice Martinelli & Benoni, P IVA 00106670227, in forza della istanza di **autorizzazione al subappalto** presentata con istanza prot. nr. 7919 del 30.07.2025 relativamente alla realizzazione di **SERRAMENTI ESTERNI IN PVC**

OS6 (Forniture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi) per un importo pari ad € **178.174,60** I.V.A. esclusa all' **Associazione Temporanea di Impresa** costituita dalla **DITTA TECNODOOR SAS DI COMPER DAMIANO E C.**, codice fiscale e partita IVA 02232820221 con sede in Via A. Spagnolli, 1 – Fr. Cornalè - 38060 Isera (TN) mandataria e dalla **DITTA VETROMETAL MONTAGGI DI DINGOZI LISIAN**, codice fiscale DNGLSN92A30Z100V, partita IVA 02488530227 con sede in Via Rossi, 22 – 38065 Mori (TN) mandante.

Con **nota n.4569 del 15.05.2026** la ditta Martinelli & Benoni presentava **la prima richiesta di autorizzazione all'estensione delle lavorazioni** della medesima categoria OS6 già autorizzate in subappalto per un importo di **Euro 26.982,63** IVA esclusa, all'Associazione Temporanea di Impresa (ATI) costituita tra la ditta **TECNODOOR SAS DI COMPER DAMIANO E C.** e la **DITTA VETROMETAL MONTAGGI DI DINGOZI LISIAN**, portando in tal modo il valore dell'appalto per lavorazioni OS6 ad Euro 205.157,23 IVA esclusa, di cui oneri della sicurezza pari ad € 0,00, allegando l'atto aggiuntivo al contratto iniziale di subappalto e la scomposizione dei prezzi del subappalto;

Appurato che

- ai sensi dell'art. 119, comma 2, ultimo cpv., è altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, e che l'appalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646;
- ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 119, comma 4, del d.lgs. 36/2023 il decorso del termine di 30 giorni ha determinato il maturare dell'autorizzazione all'estensione del subappalto per silenzio-assenso.

Considerato che con **nota prot. n.9402 del 7.10.2026** la ditta appaltatrice Martinelli & Benoni, P IVA 00106670227, presentava una **seconda istanza di autorizzazione all'estensione delle lavorazioni**, a favore del medesimo subappaltatore sopra individuato, della medesima categoria OS6 per l'importo di **Euro 2.485,00** IVA e oneri della sicurezza esclusi, portando così il valore complessivo del subappalto ad euro 207.642,03 IVA esclusa ed oneri della sicurezza pari ad € 0,00.

Preso atto che le ditte appaltatrice ha provveduto ad effettuare una integrazione istruttoria presentando la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e l'attestazione del rispetto delle obbligazioni conseguenti dall'art. 47 del d.l. 77/2021 acquisite al prot. 9915 dd 21.10.2026 dalle ditte subappaltatrici.

Preso atto della regolarità della documentazione presentata.

Verificato che in sede di offerta la Ditta appaltatrice aveva dichiarato l'intenzione di subappaltare parte delle lavorazioni come sopra indicate.

Visto il rispetto dei limiti quantitativi al ricorso al subappalto di cui all'art. 119, comma 2, del d.lgs. 36/2023.

Dato atto che il Responsabile Unico del Progetto di attuazione dell'intervento, ha esaminato la documentazione relativa alla richiesta di seconda integrazione delle lavorazioni oggetto di subappalto ed ha riscontrato la regolarità in rispetto alla normativa vigente;

Ritenuto che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e morale.

Appurato che le ditte subappaltatrici rientrano nella categoria delle piccole e medie imprese.

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 119 del D.Lgs. n.36/2023 l'impresa aggiudicataria:

- ha indicato già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
- ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice;

Considerato che ai sensi dell'art.119 comma 4 del D.Lgs. n.36/2023, l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del trentesimo giorno dall' arrivo della richiesta di autorizzazione si perfezionerebbe il silenzio-assenso, come previsto dal comma 16 del medesimo articolo;

Richiamato il comunicato del presidente ANAC 25/11/2020, in merito al pagamento diretto del subappaltatore micro o piccola impresa;

Preso atto che ai sensi del comma 12 dell'art. 119 del D.Lgs.n.36/2023:

- il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
- i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

Preso atto che ai sensi del comma 6 dell'art. 119 del D.Lgs.n.36/2023:

- l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore dell'osservanza integrale da parte di questi delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto dall'art. 11 del succitato decreto;
- l'affidatario, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 15 del medesimo articolo;
- ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori l'amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori;

Secondo quanto disposto dall'art. 119 del D.Lgs.n. 36/2023 e dalla lettera invito, il subappalto non può superare la quota prevalente delle lavorazioni relative alla categoria prevalente;

Si dà atto che il subappaltatore è in possesso dei requisiti speciali tecnico organizzativo economici per avere svolto lavori analoghi nell'ultimo quinquennio ed essere in possesso di adeguata attrezzatura, è iscritto alla C.C.I.A.A competente con codice attività prevalente compatibile e adeguato alla prestazione richiesta;

Visto l'art. 119, comma 16, del D.Lgs. 36/2023, il quale dispone che l'autorizzazione dell'amministrazione si intende concessi decorsi trenta giorni dalla ricezione della richiesta, ove tale termine non sia stato prorogato o interrotto per motivate esigenze istruttorie;

Constatato che, in merito alla prima istanza di estensione del subappalto per le medesime lavorazioni OS6 presentata al prot. 4569 del 15.05.2026 per un importo di Euro 26.982,63 oltre IVA alla data odierna risultano largamente decorsi i trenta giorni di legge senza alcuna azione attiva posta in essere dalla stazione appaltante e che pertanto sussistono le condizioni di fatto ed i presupposti di diritto per attestare che si è costituita autorizzazione al subappalto per maturato silenzio-assenso;

Constato che in merito alla seconda istanza di estensione del subappalto per le medesime lavorazioni OS6 presentata al prot. 9402 del 7.10.2026 per un importo di Euro 2.485,00 oltre IVA sussistono i presupposti di fatto e le condizioni di diritto per assumere espresso provvedimento autorizzatorio dell'estensione del subappalto

Ancorchè si sia perfezionato l'istituto del silenzio-assenso ai sensi della normativa vigente in relazione alla prima istanza di estensione delle lavorazioni e che la relativa autorizzazione debba intendersi concessa per maturato silenzio-assenso, si rileva doveroso, trattandosi di un appalto inserito nella misura MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA assumere formale atto ricognitorio dell'autorizzazione alla prima estensione del subappalto in questione per maturato silenzio-assenso.

Appurato che i parametri normativi stabiliti quale limite insuperabile in termini quantitativi per il ricorso al subappalto risultano rispettati.

Appurato che a seguito delle due istanze di estensione delle lavorazioni il valore attuale delle lavorazioni OS6 oggetto del subappalto è pari ad **Euro 207.642,23** IVA esclusa;

Richiamato il decreto sindacale nr. 5/2026 di designazione RUP dell'intervento finanziato Next Generation EU M4C1 I 3.3 la dr.ssa Lara Fioroni, sostituta responsabile dell'area tecnica – lavori pubblici del Comune nonché segretaria comunale.

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

Rilevato che l'art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decreto legislativo che contiene molte disposizioni in materia di contabilità che si applicano ora ai Comuni della Provincia di Trento a seguito del rinvio operato al Capo II della L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, stabilisce che la gestione di spesa avviene appunto attraverso atti dei responsabili dei servizi in base ad atti denominati determinazioni con i quali disposte le spese ed assunte le relative obbligazioni si impegna la spesa;

Atteso che il punto 2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Dato atto che non sussistono in capo al sottoscritto responsabile del procedimento situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in relazione all'affidamento, nonché in relazione all'affidatario, non versando in alcune delle ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016, anche con riguardo agli obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62;

IL FUNZIONARIO SOSTITUTO RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA – LAVORI PUBBLICI

VISTI:

- lo statuto comunale
- il Regolamento comunale per la contabilità nel testo vigente;
- il Documento Unico di Programmazione 2026-2028 approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 72 del 29.12.2025, dichiarata immediatamente esecutiva;
- il Bilancio di previsione per gli esercizi 2026-2028 e relativi allegati approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 73 del 29.12.2025;
- il Piano esecutivo di gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2025-2027 approvato con la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 8 gennaio 2025 in corso di aggiornamento;
- il Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) come da delibera 21 dd. 26/02/2025 in corso di aggiornamento
- il decreto del Sindaco nr. 5 del 2026 e ss.mm. di designazione dei sostituti responsabili del Servizio tecnico dell'Area 2 dell'organizzazione amministrativa del Comune;

VISTI INOLTRE:

- la L.P. 23/1990 e s.m. e relativo regolamento d'attuazione.
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige di cui alla L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m. in particolare l'art. 126;
- la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012" e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 31.03.2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge provinciale 19 luglio 1990 n.23 "Disposizioni organizzative per l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento";
- la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012" e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- le norme del codice civile;
- il Decreto D.M. Infrastrutture e trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»";
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Il Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.";
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs.118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";

D E T E R M I N A

- 1 di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- 2 di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, **dell'avvenuto perfezionamento dell'autorizzazione all'estensione delle lavorazioni prot. 4569 dd 15.05.2026** della medesima categoria OS6 già autorizzate in subappalto con determina n. **120 del 14.10.2025** per un ulteriore importo di **Euro 26.982,63** IVA esclusa, all'**Associazione Temporanea di Impresa** costituita dalla **DITTA TECNODOOR SAS DI COMPER DAMIANO E C.**, codice fiscale e partita IVA 02232820221 con sede in Via A. Spagnolli, 1 – Fr. Cornalè - 38060 Isera (TN) mandataria e dalla **DITTA VETROMETAL MONTAGGI DI DINGOZI LISIAN**, codice fiscale DNGLSN92A30Z100V, partita IVA 02488530227 con sede in Via Rossi, 22 – 38065 Mori (TN) mandante, portando in tal modo il valore dell'appalto per lavorazioni OS6 ad **Euro 205.157,23** IVA esclusa, di cui oneri della sicurezza pari ad € 0,00, allegando l'atto aggiuntivo al contratto iniziale di subappalto e la scomposizione dei prezzi del subappalto **per effetto del silenzio-assenso**, ai sensi dell'art. 119, comma 16 e comma 2, del D.Lgs. 36/2023, e di **autorizzare "ora per allora"**;
- 3 di **autorizzare la seconda istanza di estensione del subappalto prot. 9402 del 7.10.2026**, ai sensi dell'art. 119, comma 2, d.lgs. 36/2023 consistente nell'aumento delle lavorazioni OS6 relative a FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA – OS7 per ulteriori **Euro 2.485,00** IVA esclusa, oneri della sicurezza € 0,00;
- 4 di dare atto che in seguito alle istanze, autorizzate, di aumento delle lavorazioni OS6 relative a FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA, il **valore complessivo del subappalto** è pari ad **€207.642,03** IVA esclusa, oneri della sicurezza € 0,00
- 5 di dare atto che le imprese subappaltatrici sono in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C., e dei requisiti speciali per avere eseguito lavori analoghi e possiedono adeguata attrezzatura dei controlli sulle autodichiarazioni prodotte dalle imprese subappaltatrici relativi al possesso dei requisiti ordinari e speciali nonché dell'assenza di cause di esclusione richiesti dal d.lgs. 50/2016;
- 6 di dare atto che, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
- 7 Di dare atto che il subappaltatore è terzo rispetto al rapporto contrattuale e all'Amministrazione appaltante ragione per cui del suo operato risponde solo e sempre l'appaltatore ai sensi dell'art. 1228 del codice civile.
- 8 di dare atto che i pagamenti saranno disposti direttamente alle Ditte subappaltatrici ai sensi di quanto previsto dal capitolato riguardante lo specifico appalto;
- 9 di comunicare all'appaltatore, al direttore dei lavori ed al coordinatore della sicurezza in fase esecutiva l'avvenuta autorizzazione al subappalto come risultante esteso;
- 10 di dare evidenza che avverso la presente è ammesso ricorso al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 120, comma 5 del D.LGS.2 luglio 2010, n. 104 con decorrenza secondo i casi ivi indicati.

IL SOSTITUTO FUNZIONARIO
RESPONSABILE AREA TECNICA
LARA FIORONI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005; in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.